

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Designazione del giudice che sostituisce il presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

(2009/C 153/02)

Il 16 giugno 2009 il Tribunale di primo grado ha deciso, in conformità dell'art. 106 del regolamento di procedura, di designare il giudice sig. Papasavvas come sostituto del Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori per il periodo 1º luglio 2009 – 30 giugno 2010.

Sezione delle impugnazioni

(2009/C 153/03)

Il 16 giugno 2009 il Tribunale di primo grado ha deciso che la sezione delle impugnazioni sarà composta, per il periodo 1º ottobre 2009 – 31 agosto 2010, dal presidente del Tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da due presidenti di sezione.

I giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato di cinque giudici saranno i tre giudici del collegio inizialmente adito e, secondo un sistema di rotazione, due presidenti di sezione.

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

(2009/C 153/04)

Il 16 giugno 2009 il Tribunale di primo grado ha stabilito nel modo seguente i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo 1º ottobre 2009 – 31 agosto 2010, in conformità dell'art. 12 del regolamento di procedura:

1. Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso, salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alla sezione delle impugnazioni.
2. Le cause diverse da quelle di cui al punto 1 sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso e salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici.

Le cause di cui al presente punto sono ripartite tra le sezioni secondo tre turni distinti stabiliti in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

- per le cause riguardanti l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale;
- per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;
- per tutte le altre cause.

Nell'ambito di questi turni, le due sezioni che si riuniscono con tre giudici composte da quattro giudici saranno prese in considerazione due volte in occasione di ciascun terzo turno.

Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.